



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Ministro – SEDE
gabinetto@beniculturali.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@gabinetto@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
sopriocl@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
sopmare@regione.sicilia.it

Alla Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
enimed@pec.eni.com

OGGETTO: [ID_VIP: 4540] Progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo" - Campi Argo e Cassiopea. Istanza di proroga della parte VIA del decreto VIA/AIA n. 149 del 27/05/2014. Proponente: società EniMed S.p.A.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra

10.09.2019

af





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/08/2019, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale 149 del 27/05/2014 relativo al progetto in oggetto, del quale costituiva parte integrante il parere favorevole con prescrizioni di questa Direzione Generale (già Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea) prot. n. 21694/2013 del 19/08/2013;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, n. 55 del 07/02/2018, con il quale, in merito all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società ENI S.p.a. con nota prot. 3205 del 22 dicembre 2016, si determinava l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i lavori relativi alla realizzazione degli "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea";

CONSIDERATO che con nota prot. 1058 del 12/03/2019, la società Eni S.p.A. ha presentato richiesta di proroga dei termini di validità del D.M. VIA/AIA n. 149 del 27/05/2014 relativo all'opera in oggetto, per la sola parte concernente la VIA, per un periodo pari a quattro anni dall'attuale data di scadenza.;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha trasmesso con nota prot. n. DVA/0007967 del 28/03/2019 richiesta di espressione del parere di competenza di questa Amministrazione in merito all'istanza di proroga in oggetto;

CONSIDERATO che con note prot. n. 18374 del 04/07/2019 e n. 18941 del 10/07/2019 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione, alle competenti Soprintendenze e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, di esprimere le proprie valutazioni in merito all'istanza di proroga in oggetto;

CONSIDERATO che la Soprintendenza del Mare ha inviato a questa Direzione Generale la nota prot. n. 601 del 12/07/2019, contenente parere negativo alla proroga in oggetto, con la seguente

10.09.2019



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

2 di 5



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

motivazione: *“si rappresenta che questo Ufficio, esprimendosi in regime di autotutela amministrativa ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241190 e del D.Igvo 104/20 10, intende conformarsi agli altri analoghi pareri negativi emessi in merito a precedenti istanze tendenti ad ottenere autorizzazioni di ricerche di idrocarburi off-shore nel mare di Sicilia da parte di altre società del settore di ricerche petrolifere allineando, il presente provvedimento, alle posizioni assunte dalla Giunta Regionale siciliana con le delibere n. 263 e n. 325 del 2010 e n. 24 del 2011, ribadite con nota del D.G. del Dipartimento BB CC e IS n.209/D del 16 settembre 2010 intese come “atti d'indirizzo politico-amministrativo a cui tutte le strutture intermedie (le Soprintendenze) sono tenute ad attenersi” ed in riferimento al sopracitato principio di uniformità all'indirizzo amministrativo. Pertanto per quanto sopra espresso si esprime parere contrario alla istanza di proroga dei termini della procedura di VIA in oggetto.”*

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta si è espressa, con nota prot. 4136 del 18/07/2019, così come di seguito riportato:

“VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 di Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella Provincia di Caltanissetta, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 31 del 31/07/2015; VISTI gli atti presenti nella Sezione in intestazione relativi al progetto degli "Interventi di ottimizzazione del progetto offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea", ed in particolare:

- la nota n. 819 del 01/02/2017 con la quale si esprimeva parere favorevole all'esecuzione dei lavori;*
- la nota n. 948 del 16/02/2018 con la quale si autorizzava ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 421/2004, il progetto di variante;*

VISTE le Norme di Attuazione del piano paesaggistico ed in particolare l'art 20, che sulla base degli scenari strategici definisce sia le aree in cui le opere e gli interventi di trasformazione del territorio sono consentite, sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dallo stesso Piano Paesaggistico, sia le aree in cui il Piano Paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti, in quanto beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, con particolare riguardo alle aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, assoggettate dal PTP alla disciplina del recupero paesaggistico-ambientale;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto a modifiche concepite nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale delle attività prevedendo, tra l'altro, la non realizzazione della piattaforma "Prezioso K" e il ponte di collegamento tra la piattaforma "Prezioso K" e l'esistente piattaforma "Prezioso" e la realizzazione a terra (onshore) di impianti per la compressione e la successiva commercializzazione del gas metano estratto a mare dai pozzi già autorizzata: tutto ciò premesso questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla richiesta di proroga della validità del decreto VIA/AIA n. 149 del 27.05.2014 di cui all'oggetto. Tuttavia ritiene opportuno evidenziare che nelle aree "onshore", laddove tali interventi ricadono nell'area di recupero come individuata dallo stesso Piano Paesaggistico, dovranno essere attivati interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione mediante l'uso di appropriate schermature costituite da essenze arboree e/o arbustive dei climax locali.”

10.09.2019

g



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

3 di 5



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

CONSIDERATO che questa Direzione Generale ha chiesto con nota prot. 20197 del 22/07/2019 al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana di volere fare conoscere il proprio orientamento in merito a quale dei profili di competenza delle due Soprintendenze competenti fosse da ritenere prevalente;

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzioni tra il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana e la Soprintendenza del Mare, questa ultima ha espresso un nuovo parere, trasmesso a questa Direzione Generale con nota prot. n. 42406 del 05/09/2019 del Dipartimento, che riporta:

“Pur in presenza delle delibere della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 263 e n. 325 del 2010 e n. 24 del 2011 che esprimono una generale contrarietà al rilascio di permessi di ricerca di idrocarburi su piattaforme off-shore, questa Soprintendenza, nell'ottica degli accordi di collaborazione istituzionale di cui alla delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 84 del 12 marzo 2012 e tenuto conto delle modifiche progettuali introdotte nel tempo e concepite nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale delle attività da porsi in essere che prevedono, tra l'altro, l'eliminazione dal progetto della piattaforma 'Prezioso K", comprensiva del ponte di collegamento alla piattaforma esistente "Prezioso" e l'ottimizzazione dell'architettura sottomarina tesa a diminuire il numero di strutture da installare sul fondo del mare in termini di quantità, dimensioni e area marina complessivamente occupata, si esprime comunque un parere favorevole alla proroga dei termini di validità del sopracitato Decreto Ministeriale ribadendo quanto a suo tempo prescritto da questa Soprintendenza ai fini della tutela di eventuali beni di natura storico - archeologica giacenti sul fondale marino e del paesaggio marino stesso. (...)”

CONSIDERATO il parere (n. 3047 dell'21/06/2019) con cui la CTVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare si è espressa favorevolmente alla proroga «subordinatamente all'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal D.M. 149/2014 e dal successivo provvedimento favorevole all'esclusione n. 55 del 07/02/2018, ivi compresa la prescrizione A18 del Decreto VIA/AIA che prevede che “In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato un progetto di dismissione e di ripristino dell'ambiente nella configurazione marina ante operam con la stima dei costi. Il ripristino dovrà essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità di progetto”»;

VISTA la “Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali” allegata dalla Società proponente all'istanza di proroga, nella quale è illustrato l'intervento, come modificato dagli “Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea” sopra citati;

CONSIDERATO che le opere previste, come modificate rispetto al progetto approvato con Decreto 149 del 27/05/2014 a seguito della citata verifica di assoggettabilità, consistono principalmente in: realizzazione di quattro pozzi sottomarini produttori; perforazione di due pozzi esplorativi; posa di una nuova condotta sottomarina; posa in opera di un impianto di trattamento e compressione del gas a terra

10.09.2019

Handwritten signature



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

4 di 5



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

ubicato all'interno della Raffineria di Gela, rimozione della condotta esistente in cemento armato lato pontile della Raffineria; manutenzione dei pilastri di sostegno ed installazione sugli stessi della nuova condotta nel suo tratto terminale fino a terra;

RITENUTO che le variazioni apportate al progetto oggetto del Decreto n. 149 del 27.05.2014 con gli "interventi di ottimizzazione" non produrranno complessivamente un maggiore impatto paesaggistico, in particolare vista l'eliminazione della piattaforma *offshore* Prezioso K, e che non sono intervenuti mutamenti del quadro normativo o dello stato dei luoghi al contorno;

**QUESTA DIREZIONE GENERALE esprime
PARERE FAVOREVOLE**

alla proroga per un periodo pari a quattro anni della parte VIA del decreto VIA/AIA n. 149 del 27/05/2014 per il Progetto di coltivazione di gas metano "Offshore Ibleo" - Campi Argo e Cassiopea, subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni già contenute nel Decreto suddetto.

Resta inteso che, con riguardo alle opere non incluse nel decreto suddetto, ma inserite tra gli "Interventi di ottimizzazione" oggetto della verifica di assoggettabilità presentata dalla Società ENI S.p.a. con nota prot. 3205 del 22 dicembre 2016, la Società dovrà provvedere a concordare preventivamente con la Soprintendenza di Caltanissetta adeguate opere di compensazione e mitigazione, così come rispettivamente proposte dalla Società proponente nella Relazione Paesaggistica allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità e richieste dalla Soprintendenza nella citata nota prot. 4136 del 18/07/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Isabella Fera

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni

10.09.2019



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

5 di 5